2023/2480

13.11.2023

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2480 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2023

che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2023 in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ([1]), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5,

considerando quanto segue:

(1) I contingenti di pesca per il 2022 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2021/91 ([2]), (UE) 2021/1888 ([3]), (UE) 2022/109 ([4]) e (UE) 2022/110 ([5]) del Consiglio.

(2) I contingenti di pesca per il 2023 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2022/2090 ([6]), (UE) 2023/194 ([7]) e (UE) 2023/195 ([8]) del Consiglio.

(3) A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661 della Commissione ([9]) ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per determinati stock nel 2023 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti.

([1]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
([2]) Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 20).
([3]) Regolamento (UE) 2021/1888 del Consiglio, del 27 ottobre 2021, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 384 del 29.10.2021, pag. 1).
([4]) Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).
([5]) Regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 165).
([6]) Regolamento (UE) 2022/2090 del Consiglio, del 27 ottobre 2022, che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2023 e modifica il regolamento (UE) 2022/109 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 281 del 31.10.2022, pag. 1).
([7]) Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).
([8]) Regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e modifica il regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda le possibilità di pesca per il 2022 applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 220).
([9]) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661 della Commissione, del 24 agosto 2023, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2023 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti (GU L 210 del 25.8.2023, pag. 23).

(5) Per alcuni Stati membri, in particolare la Danimarca, la Spagna, i Paesi Bassi e la Polonia, non è stato possibile applicare, con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661, alcune detrazioni dai contingenti di pesca assegnati per gli stock oggetto di superamento poiché nel 2023 tali Stati membri non disponevano di contingenti per detti stock.

(6) A norma dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile procedere a detrazioni dallo stock oggetto di superamento nell'anno successivo al superamento stesso, in quanto lo Stato membro interessato non dispone di un contingente di pesca per tale stock, è possibile, previa consultazione degli Stati membri interessati, operare detrazioni da altri stock presenti nella stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale.

(7) Conformemente alla comunicazione 2022/C 369/03 della Commissione relativa agli orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 ([10]) (di seguito «orientamenti»), tali detrazioni dovrebbero essere preferibilmente effettuate su contingenti assegnati per stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente.

(8) Gli Stati membri interessati sono stati consultati per quanto riguarda alcune detrazioni applicabili a contingenti di pesca assegnati per stock diversi da quelli che hanno formato oggetto di superamento. È pertanto opportuno procedere a detrazioni da tali contingenti di pesca alternativi assegnati a detti Stati membri nel 2023.

(9) In alcuni casi, gli scambi di possibilità di pesca conclusi a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([11]) consentono di effettuare detrazioni dagli stessi stock nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661.

(10) Inoltre, alcune detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661 superano il contingente adattato disponibile nel 2023 e non possono pertanto essere interamente applicate in tale anno. Conformemente agli orientamenti, i quantitativi residui dovrebbero essere detratti dai contingenti adattati disponibili negli anni successivi fino a quando l'intero quantitativo oggetto di sovrasfruttamento non sia stato pienamente compensato.

(11) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661.

(12) Gli orientamenti di cui sopra hanno sostituito la comunicazione 2012/C 72/07 per adeguare, ove applicabile, il calendario delle detrazioni previste in caso di superamento di un contingente relativo a stock gestiti da organizzazioni regionali di gestione della pesca a quello stabilito per tali detrazioni dalle organizzazioni interessate. La raccomandazione 21-01 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) relativa a un programma pluriennale di conservazione e di gestione dei tonnidi tropicali ([12]) e la raccomandazione 22-03 dell'ICCAT per la conservazione del pesce spada dell'Atlantico settentrionale ([13]) stabiliscono che qualsiasi superamento del contingente annuale adeguato nel 2022 debba essere detratto dal rispettivo contingente/limite di cattura per il 2024. Su tale base, le detrazioni (comprese quelle risultanti applicando i fattori moltiplicatori) dovute ad un superamento accertato nel 2022 da parte del Portogallo per lo stock di tonno obeso nell'Oceano Atlantico (BET/ATLANT) e per lo stock di pesce spada nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N), entrambi gestiti dall'ICCAT, dovrebbero essere applicate solo nel 2024.

(13) Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero aver luogo a seguito dell'individuazione, per l'esercizio in corso o per quelli precedenti, di errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009,

([10]) Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e che sostituisce la comunicazione 2012/C 72/07 (2022/C 369/03) (GU C 369 del 27.9.2022, pag. 3).

([11]) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

([12]) Raccomandazione 21-01 dell'ICCAT che sostituisce la raccomandazione 19-02 che sostituisce a sua volta la raccomandazione 16-01 relativa a un programma pluriennale di conservazione e di gestione dei tonnidi tropicali.

([13]) Raccomandazione 22-03 dell'ICCAT che sostituisce la raccomandazione supplementare 21-02 che proroga e modifica la raccomandazione 17-02 per la conservazione del pesce spada dell'Atlantico settentrionale.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati per il 2023 nei regolamenti (UE) 2022/2090, (UE) 2023/194 e (UE) 2023/195 di cui all'allegato I del presente regolamento sono ridotti mediante applicazione delle detrazioni su altri stock stabilite nel suddetto allegato.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661 è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2023 DA APPLICARE AD ALTRI STOCK

STOCK OGGETTO DI SUPERAMENTO							ALTRI STOCK					
Stato membro	**Codice della specie**	**Codice della zona**	**Nome della specie**	**Nome della zona**	**Quantitativo che non può essere detratto dal contingente di pesca per il 2023 per lo stock oggetto di superamento (in tonnellate)**		**Stato membro**	**Codice della specie**	**Codice della zona**	**Nome della specie**	**Nome della zona**	**Quantitativo da detrarre dal contingente di pesca per il 2023 per gli altri stock (in tonnellate)**
DNK	HER	5B6ANB	Aringa	6b e 6aN; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b	8,077		**DNK**	MAC	2CX14-	Sgombro	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14	8,077
DNK	OTH	1N2AB.	Altre specie	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	2,038		**DNK**	HER	1/2-	Aringa	Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	2,038
DNK	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	17,317		**DNK**	HER	1/2-	Aringa	Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	17,317
ESP	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	33,521		**ESP**	HER	1/2-	Aringa	Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	33,521
ESP	HAD	1N2AB.	Eglefino	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	17,409		**ESP**	REB	1N2AB.	Scorfano atlantico	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	17,409

ESP	OTH	1N2AB.	Altre specie	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	53,171		**ESP**	COD	1N2AB.	Merluzzo bianco	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	53,171
ESP	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	8,163		**ESP**	HER	1/2-	Aringa	Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	0,479
								COD	1N2AB.	Merluzzo bianco	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	0,540
								REB	1N2AB.	Scorfano atlantico	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	7,144
NLD	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	43,097		**NLD**	HER	1/2-	Aringa	Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	43,097
POL	MAC	2A34.	Sgombro	3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c, 3d e 4	10,934		**POL**	HER	3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	10,934

ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661 è sostituito dal seguente:

«*ALLEGATO*

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2023 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2022 (in tonnellate)	Sbarchi consentiti 2022 (quantitativo totale adattato in tonnellate) (1)	Totale catture 2022 (quantitativo in tonnellate)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti 2022	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti 2022 (quantitativo in tonnellate)	Fattore moltiplicatore (2)	Fattore moltiplicatore addizionale (3)· (4)	Detrazioni in sospeso dall'anno o dagli anni precedenti (5) (quantitativo in tonnellate)	Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2023 (6) e gli anni successivi (quantitativo in tonnellate)	Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2023 per gli stock che hanno formato oggetto di superamento (7) (quantitativo in tonnellate)	Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2023 per altri stock (quantitativo in tonnellate)	Da detrarre dai contingenti di pesca per il 2024 e l'anno o gli anni successivi (quantitativo in tonnellate)
BE	SRX	07D.	Razze	7d	134,000	136,500	137,765	100,93 %	1,265	/	/	/	1,265	1,265	/	/
BE	SRX	67AKX-D	Razze	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k	814,000	1 207,000	1 209,702	100,22 %	2,702	/	/	/	2,702	2,702	/	/
DE	HER	4AB.	Aringa	Acque dell'Unione, acque del Regno Unito e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N	41 147,000	37 114,880	38 224,556	102,99 %	1 109,676	/	A (8)	/	1 109,676	1 109,676	/	/
DE	OTH	1N2AB.	Altre specie	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	71,000	72,800	92,797	127,47 %	19,997	1,00	/	/	19,997	0	/	19,997
DK	COD	03AN.	Merluzzo bianco	Skagerrak	1 515,000	1 503,751	1 521,783	101,20 %	18,032	/	C (8)	/	18,032	18,032	/	/
DK	COD	2A3A-X4	Merluzzo bianco	4; acque del Regno Unito della zona 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	1 951,000	1 980,700	2 018,970	101,93 %	38,270	/	C (8)	/	38,270	38,270	/	/
DK	HAD	03 A.	Eglefino	3a	2 225,000	2 508,851	2 735,449	109,03 %	226,598	/	C (8)	/	226,598	226,598	/	/

DK	HER	5B6AN-B	Aringa	6b e 6aN; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b	/	/	8,077	N/P	8,077	1,00	/		8,077	/	8,077	/
DK	OTH	1N2AB.	Altre specie	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	/	2,038	N/P	2,038	1,00	/	/	2,038	/	2,038	/
DK	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	/	17,317	N/P	17,317	1,00	/	/	17,317	/	17,317	/
DK	PRA	4N-S62	Gamberetto boreale	Acque norvegesi a sud di 62° N	200,000	203,000	205,041	101,01 %	2,041	/	/	/	2,041	2,041	/	/
DK	SPR	03 A.	Spratto e catture accessorie connesse	3a	8 422,000	20,186	34,428	170,55 %	14,242	1,00	/	/	14,242	14,242	/	/
DK	WHB	1X14	Melù	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	36 723,000	45 035,026	45 516,979	101,07 %	481,953	/	/	/	481,953	481,953	/	/
ES	ALF	3X14-	Berici	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14	51,000	58,000	59,069	101,84 %	1,069	/	/	/	1,069	1,069	/	/
ES	COD	1/2B.	Merluzzo bianco	1 e 2b	9 688,000	9 290,212	9 409,547	101,28 %	119,335	/	A ([8])	/	119,335	119,335	/	/
ES	COD	1N2AB.	Merluzzo bianco	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	2 602,000	2 744,006	2 804,069	102,19 %	60,063	/	/	/	60,063	0	/	60,063

ES	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	32,719	55,066	168,30 %	22,347	1,00	A	/	33,521	/	33,521	/
ES	HAD	1N2AB.	Eglefino	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	0,554	17,963	3 242,42 %	17,409	1,00	/	/	17,409	/	17,409	/
ES	OTH	1N2AB.	Altre specie	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	/	35,447	N/P	35,447	1,00	A	/	53,171	/	53,171	/
ES	POL	08C.	Merluzzo giallo	8c	149,000	172,001	173,627	100,95 %	1,626	/	/	/	1,626	1,626	/	/
ES	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	17,250	25,413	147,32 %	8,163	1,00	/	/	8,163	/	8,163	/
ES	REB	1N2AB.	Scorfano atlantico	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	106,000	103,211	104,593	101,34 %	1,382	/	/	/	1,382	1,382	/	/
ES	RJU	9-C.	Razza ondulata	Acque dell'Unione della zona 9	15,000	18,000	19,348	107,49 %	1,348	/	/	/	1,348	0	/	1,348
FR	JAX	4BC7D	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d	267,000	396,532	461,312	116,34 %	64,780	1,00	/	/	64,780	64,780	/	/
FR	RJE	7FG.	Razza dagli occhi piccoli	7f e 7 g	36,000	57,000	83,299	146,14 %	26,299	1,00	/	/	26,299	26,299	/	/
FR	RJU	8-C.	Razza ondulata	Acque dell'Unione della zona 8	13,000	23,000	24,081	104,70 %	1,081	/	/	/	1,081	1,081	/	/
IE	HER	6AS7BC	Aringa	6aS, 7b, 7c	1 236,000	1 267,563	1 298,400	102,43 %	30,837	/	/	/	30,837	30,837	/	/
IE	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	28,810	51,017	177,08 %	22,207	1,00	/	/	22,207	22,207	/	/

MT	ALB	MED	Tonno bianco del Mediterraneo	Mar Mediterraneo	41,190	41,190	49,876	121,09 %	8,686	1,00	/	/	8,686	8,686	/	/
NL	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	4,000	47,097	1 177,43 %	43,097	1,00	/	/	43,097	/	43,097	/
PL	MAC	2A34.	Sgombro	3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c, 3d e 4	/	/	10,934	N/P	10,934	1,00	/	/	10,934	/	10,934	/
PT	ALF	3X14-	Berici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14	145,000	142,314	145,155	102,00 %	2,841	/	A ([8])	/	2,841	2,841	/	/
PT	BET	ATLAN-T	Tonno obeso	Oceano Atlantico	3 106,230	3 022,850	3 206,898	106,09 %	184,048	/	/	/	/ ([9])	/ ([9])	/	184,048 ([9])
PT	RJU	9-C.	Razza ondulata	Acque dell'Unione della zona 9	15,000	32,000	33,907	105,96%	1,907	/	/	/	1,907	1,907	/	/
PT	SWO	AN05N	Pesce spada	Oceano Atlantico, a nord di 5° N	1 161,840	1 687,840	1 738,632	103,01 %	50,792	/	/	/	/ ([10])	/ ([10])	/	50,792 ([10])
SE	I/F	04-N	Pesce industriale	Acque norvegesi della zona 4	800,000	800,000	808,349	101,04 %	8,349	/	/	/	8,349	8,349	/	/

([1]) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei regolamenti pertinenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2021 al 2022 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) e in conformità all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

([2]) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente* sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

([3]) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

([4]) La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2020, 2021 e 2022. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

([5]) Quantitativi rimanenti dall'anno o dagli anni precedenti.

([6]) Detrazioni da effettuare nel 2023.

([7]) Detrazioni da effettuare nel 2023 che potrebbero essere effettivamente applicate tenuto conto del contingente disponibile al 1o settembre 2023.

([8]) Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.

([9]) La raccomandazione 21-01 dell'ICCAT stabilisce che qualsiasi superamento del contingente annuale adeguato nel 2022 debba essere detratto dal rispettivo contingente/limite di cattura per il 2024.

([10]) La raccomandazione 22-03 dell'ICCAT stabilisce che qualsiasi superamento del contingente annuale adeguato nel 2022 debba essere detratto dal rispettivo contingente/limite di cattura per il 2024.»